



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Ente di decentramento
regionale di
udine

Palazzo Belgrado Piazza Patriarcato, 3
33100 Udine
tel. + 39 0432 279 610
pec: edr.udine@certregione.fvg.it
c.f. 94150810300 - p.iva 03002520306

DISCIPLINARE D'INCARICO

Opera 0091 - CUP C63F20000010001 – CIG 9611461C85.

I.S.I.S. "R. D'ARONCO" Via Battiferro, 7 - 33013 Gemona del Friuli (UD) - Lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico mediante interventi di manutenzione straordinaria.

Servizio di ingegneria e architettura relativo alla Direzione Lavori Con Misura, Contabilità e Liquidazione e Coordinamento Della Sicurezza in Esecuzione .

Art. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO - AMMONTARE DEI LAVORI

Il presente disciplinare riguarda l'incarico professionale di natura tecnica, da conferire a soggetti (Operatori economici) esterni all'Ente di Decentramento Regionale di Udine (EDR), avente per oggetto i Servizi di ingegneria e architettura di cui all'art. 3, c. 1, lettera vvvv) del D.lgs. 50/2016, riguardanti la Direzione Lavori con Misura, Contabilità e Liquidazione e il Coordinamento della Sicurezza in Esecuzione, nell'ambito dei "Lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico mediante interventi di manutenzione straordinaria dell' I.S.I.S. "R. D'ARONCO" di Gemona del Friuli (UD).

Il quadro economico complessivo ammonta a €8.729.500,00. L'importo dei lavori, riportato dettagliatamente nella seguente tabella e comprensivo quindi degli oneri per la sicurezza, ammonta a € 5.345.500,00.

Categorie di opere in appalto Allegato A al D.P.R. n. 34/2000	Class.	Importo lavori	% Cat.	Note
OG.1 – Edifici civili ed industriali	IVbis	€ 3.137.844,82	62,00%	Prevalente
OS.11 – Apparecchiature strutturali speciali	III	€ 773.199,80	15,00%	
OS.28 – Impianti termici e di condizionamento	III	€ 493.739,06	10,00%	
OS.23 – Demolizione di opere	I	€ 180.002,90	4,00 %	
OS.3 – Impianti idrico -sanitario, cucine, lavanderie	II	€ 272.174,58	5,00 %	
OS.30 – Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi	I	€ 218.538,84	4,00 %	
TOTALE OPERE (esclusi gli Oneri per la sicurezza pari a €270.000,00)		€ 5.075.500,00		
Oneri per la sicurezza:		€ 270.000,00		
TOTALE LAVORI		€ 5.345.500,00		

L'Operatore Economico, con l'accettazione dell'incarico, dichiara di avere completa conoscenza dei luoghi nonché della documentazione progettuale dell'opera di cui trattasi e del Corrispettivo relativo alle prestazioni professionali richieste, determinato secondo il DM 17/06/2016.

L'offerta dell'Operatore Economico, costituisce parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare d'incarico.

Con l'accettazione dell'incarico, l'Operatore Economico riconosce che quanto offerto è adeguatamente remunerato dal corrispettivo di cui al successivo art. 9.

Art. 2 – REQUISITI DELL'OPERATORE ECONOMICO

Con riferimento ai requisiti richiesti per l'espletamento del servizio, l'Operatore Economico avendo presentato offerta ha ammesso e qui dichiara, sotto la propria personale responsabilità, **di essere in**

possesso dei requisiti per l'esercizio delle attività ad esso affidate e di essere in regola con i corsi di aggiornamento per le abilitazioni professionali alla data della stessa e si impegna a mantenerle per la durata dell'incarico.

Art. 3 - OBBLIGHI E ONERI

L'Operatore Economico incaricato è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente disciplinare d'incarico e dagli atti dallo stesso richiamati, esso è obbligato all'osservanza della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico.

Resta a carico dell'Operatore Economico incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi dell'Ente committente. Egli è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'Amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a quest'ultimi.

Art. 4 – CONDIZIONI PARTICOLARI

Tutti i compensi dovuti in base alla Tariffa Professionale e quelli di tutte le altre prestazioni ed oneri previsti in base al presente documento, anche se non espressamente precisate, saranno da ritenersi già conglobati nell'importo di cui alla voce "spese ed oneri accessori" relativi, di cui al conteggio del corrispettivo.

L'eventuale onere dovuto al competente Ordine Professionale per il visto di regolarità sulla parcella - qualora l'Operatore economico dovesse ritenerlo necessario - è a carico dell'Operatore economico stesso.

Art. 5 - RAPPORTI CON L'OPERATORE ECONOMICO

I necessari contatti tra l'Operatore economico incaricato e l'Ente committente saranno mantenuti tramite il *Responsabile del procedimento designato arch. Adriano Malisan* (tel. 0432-279640 – cell. 3293173350 – e-mail: adriano.malisan@udine.edrfvg.it).

Per garantire tempestività alle comunicazioni che l'Ente intendesse inviare, l'Operatore economico dovrà dotarsi di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC), della firma digitale ed eleggere il proprio domicilio presso l'EDR di Udine.

Art. 6 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI

Nell'adempimento dell'incarico l'Operatore Economico deve porre in essere tutti i mezzi concettuali ed operativi per il suo esatto e corretto adempimento, valutato alla stregua della *diligentia quam in concreto*.

Le modalità di espletamento dell'incarico professionale, dovranno essere assolute in osservanza alle rispettive procedure normative, con particolare riferimento a:

- D.Lgs n.50 del 18/04/2016 e ss.mm.;
- DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- L.R. 31 maggio 2002 n.14 e s.m.i.- D.P.R. 5 giugno 2003 n.0165/Pres. -D.P.R. 5 giugno 2003 n.0166/Pres;
- L.R. 16/2009 norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio;
- D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro"
- L. 10/1991, D.Lgs. 192/2005, D.Lgs.115/2008;
- D.Lgs 42/2004 "Codice dei Beni culturali";
- Normativa di prevenzione incendi e iscrizione apposito albo;
- Criteri Ambientali Minimi emanati dal Ministero della Transizione Ecologica, vedasi il Decreto 23 giugno 2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- regolamento UE n. 2020/852 del 18 giugno 2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio

«non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza” ed in particolare l’articolo 17, recepito dalla Circolare del 30 dicembre 2021 n.32 emanata dal Ministero dell’Economia e della Finanza: “Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (Do No Significant Harm - DNSH);

- al Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021 e stabilisce le tempistiche per l’aggiudicazione dei lavori l’inizio dei lavori e la conclusione degli stessi e rendicontazione entro il 31/03/2026
- D.M. 49/2018;
- artt. 2222 e seguenti del Codice Civile;
- Regolamento Edilizio Comunale e Regolamento energetico Comunale vigente;
- PRGC vigente;
- Regolamenti Comunali vigenti;
- Norme statali e regionali per il contenimento della diffusione del coronavirus;

Fermo restando quanto previsto dal presente disciplinare e dalle disposizioni in esso richiamate, l’Operatore Economico si impegna ad espletare l’incarico in conformità anche alle normative che saranno successivamente emanate e la cui applicazione sarà obbligatoria o anche solo opportuna al fine della tutela della sicurezza dei lavoratori.

Nello svolgimento dell’incarico, l’Operatore Economico potrà avvalersi di propri collaboratori e/o assistenti. Resta inteso che l’Amministrazione è completamente estranea riguardo ai rapporti intercorrenti tra l’Operatore Economico ed i suoi eventuali collaboratori e/o assistenti: gli oneri ad essi relativi sono a completo e totale carico di quest’ultimo. In tutti i casi, l’Operatore Economico è unico referente e responsabile nei confronti dell’Amministrazione.

L’Operatore Economico dovrà garantire la partecipazione a tutte le conferenze di servizi e agli incontri che serviranno a delineare il quadro delle esigenze esplicitate dal Responsabile Unico del Procedimento, nonché di tutti gli interessati ai lavori quali a titolo esemplificativo Regione, Soprintendenza, Azienda Sanitaria, Vigili del fuoco, Enti erogatori di servizi ...ecc.

L’Operatore Economico dovrà garantire la redazione di ogni elaborato necessario e tutto quanto necessari per l’esplicitazione dell’opera.

Nell’espletamento dell’incarico l’Operatore Economico si atterrà alle disposizioni e alle richieste impartite dal Responsabile Unico del Procedimento.

Art. 7 - TERMINI E DURATA DELL’INCARICO

Sia la **Direzione Lavori** che il **Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione** sono collegate alla durata dei lavori in questione, prevista in 540 giorni naturali e consecutivi, tenendo conto di eventuali sospensioni e/o proroghe. Il servizio decorrerà a partire dall’ordine di avvio della prestazione che verrà inoltrato dal RUP tramite PEC, contestualmente alla comunicazione alla Direzione centrale infrastrutture e territorio della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia della nomina a Direttore dei lavori dell’Operatore economico da parte dell’Ente committente e alla trasmissione della Notifica preliminare di cui all’art. 99 del D.lgs 81/2008 per quanto riguarda il Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

L’Amministrazione si riserva di avviare le prestazioni affidate sotto riserva di legge.

Art. 8 – CONTENUTI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI

8.1 - Direzione dei Lavori

1. L’incarico di Direttore dei Lavori dovrà essere svolto secondo quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016, dalle linee guida ANAC – “Il Direttore dei lavori: modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione del contratto” e dal D.M. 49/2018.
2. In particolare, stando agli artt. 101, comma 3, e 111 del D.Lgs. 50/2016, alle Linee guida ANAC e al DM 49/2018, al Direttore dei Lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal Codice e in particolare:
 - a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell’esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;

- b) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;
 - c) provvedere alla segnalazione al Responsabile Unico del Procedimento, dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, dell'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016;
 - d) controllare e accettare i materiali e i relativi documenti tecnici, le prove di cantiere o di laboratorio, le certificazioni basate sull'analisi del ciclo di vita del prodotto (LCA) riguardanti i materiali, le lavorazioni e le apparecchiature impiantistiche affinché rispondano ai requisiti di cui al Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della Pubblica Amministrazione;
 - e) curare l'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori e segnalare tempestivamente le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali proponendo i necessari interventi correttivi;
 - f) svolgere l'attività di controllo amministrativo contabile del cantiere attraverso la redazione dei documenti contabili;
 - g) individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori e proporre le adeguate azioni correttive;
 - h) identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti progettuali o esecutivi;
 - i) redigere le perizie di variante, gli atti di sottomissione, determinare i nuovi prezzi, ove ricorrano le circostanze previste all'art.106 del Codice, nonché le attività individuate all'art.8 del DM 49/2018;
 - l) curare tutti gli atti amministrativi (verbali, stati di consistenza, attestazioni, relazioni) previsti dalla normativa nelle fasi preliminari, di esecuzione e al termine dei lavori.
3. Il Direttore dei Lavori dovrà garantire l'assistenza amministrativa relativamente ad adempimenti imposti all'Ente committente da norme cogenti (quali gli adempimenti con ANAC e Osservatorio, di pubblicità, di subappalto e sub-affidamenti in genere, ecc. .).
 4. Il Direttore dei Lavori dovrà garantire la presenza assidua in cantiere, l'assistenza e la sorveglianza dei lavori; inoltre dovrà effettuare tutti i controlli e le verifiche necessarie, quindi gestire tutte le segnalazioni e adottare i provvedimenti conseguenti.
 5. Il Direttore dei Lavori dovrà mantenere tutta la documentazione prevista dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari ed in specie aggiornare quotidianamente il giornale dei lavori.
 - 6a. Il Direttore dei Lavori dovrà trasmettere all'Amministrazione **il Verbale di consegna dei lavori, il Verbale di sospensione dei lavori, il Verbale di ripresa dei lavori, il Certificato di ultimazione dei lavori e ogni altro verbale relativo alla conduzione dei lavori, entro 5 gg. naturali successivi e continui dalla loro emissione.**
 - 6b. Quando si raggiungeranno le condizioni contrattuali, dovrà trasmettere gli Stati di Avanzamento dei Lavori. Al fine dell'accertamento della regolare tenuta del Registro di contabilità, unitamente al SAL dovrà essere trasmessa anche copia della pagina del suddetto Registro in cui si evinca la trascrizione dell'avvenuta emissione del SAL. Inoltre dovrà annotare nel Registro di contabilità l'emissione da parte del RUP del Certificato di pagamento. Preliminarmente alle operazioni di cui sopra, dovrà acquisire e trasmettere all'Ente committente le dichiarazioni riguardanti i pagamenti tra l'appaltatore e i subappaltatori e relative fatture quietanziate e verificare, sentito il Coordinatore per l'esecuzione, l'avvenuta corresponsione degli oneri per la sicurezza da parte dell'affidatario ai subappaltatori.
Il tutto dovrà essere consegnato entro 5 gg. naturali successivi e continui dalla loro emissione.
 7. Il Direttore dei Lavori dovrà produrre una relazione mensile (ed in ogni caso ogni qual volta lo ritenga necessario o venga richiesta dal RUP) sull'andamento tecnico - economico dei lavori con valutazioni e considerazioni, in particolare, sulla produttività dell'impresa evidenziando eventuali difficoltà o ritardi; tali note dovranno altresì contenere:
 - a. la descrizione dello stato delle opere al momento della stesura della Relazione e rapportate al cronoprogramma;
 - b. lo stato di corrispondenza economico tra le opere effettivamente eseguite e gli importi previsti nel Computo Metrico Estimativo, il tutto almeno in termini percentuali.
 8. L'Ente committente si riserva ampia facoltà di rivalsa in ordine ad eventuali danni arrecati per effetto del tardivo o omesso adempimento di dette disposizioni da parte del Direttore dei Lavori;

9. Il Direttore dei Lavori dovrà redigere e quindi depositare presso la Direzione centrale infrastrutture e territorio della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, la Relazione a strutture ultimate entro 60 gg dall'ultimazione delle opere strutturali;
10. Ultimati i lavori dovrà essere consegnato all'Amministrazione, con specifica relazione ed oltre a quanto elencato all'art. 14 c.4 del D.M. 07/03/2018 n. 49, la seguente documentazione:
 - a) i manuali d'uso e manutenzione aggiornati e corrispondenti alle opere eseguite;
 - b) i documenti amministrativi e contabili previsti dalle norme;
 - c) le certificazioni dei materiali impiegati;
 - d) la modulistica e le asseverazioni riguardanti la prevenzione incendi da consegnare ai Vigili del fuoco;
 - e) i verbali di verifica degli eventuali impianti realizzati;
 - f) i disegni di contabilità in unica copia su carta, quali allegati al libretto delle misure, ed anche su supporto magnetico nei formati aperti, editabili, di uso corrente;
 - g) l'aggiornamento di tutti gli elaborati di progetto forniti con il progetto esecutivo, anche riguardanti l'esecuzione di lavori di sistemazione esterna, reti infrastrutturali e allacciamenti ai fabbricati, su carta e su supporto magnetico, nei formati in uso presso l'Ente Committente, con i disegni, i calcoli, le relazioni e tutte le modifiche apportate con l'esecuzione lavori **(c.d. as built)** e con l'inserimento dello stato di fatto, previo rilievo della situazione esistente, riassuntivo dell'intervento eseguito;
 - h) la Dichiarazione di Conformità dei lavori eseguiti al progetto approvato dall'Amministrazione e ai pareri rilasciati dai vari Enti, ossia dall'Azienda per i Servizi Sanitari, dal Comune per la conformità urbanistica (se previsti), al progetto depositato presso la Direzione centrale infrastrutture e territorio della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, e che comprenda anche quanto previsto dal 1° comma dell'articolo 4 del DPR n° 425 del 22 aprile 1994, ossia: "l'avvenuta prosciugatura dei muri e la salubrità degli ambienti coinvolti nell'intervento".
 - i) previa verifica di esattezza e conformità, tutta la documentazione fornita dagli appaltatori e dagli eventuali subappaltatori (certificati di conformità, prove, collaudi, manuali di istruzione, dichiarazioni di corretta installazione, bolle di consegna, di rispetto dei CAM e del principio DNSH, ecc. .);
 - j) per ogni singola attività, certificazioni e documentazione tecnica da inoltrare al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, secondo la loro modulistica, per la resistenza al fuoco e per la reazione al fuoco dei materiali utilizzati e delle lavorazioni eseguite;
 - k) relazione a lavori ultimati con parte riguardante la prevenzione incendi, comprensiva di tutta la documentazione predisposta **per l'ottenimento del Certificato di Prevenzione incendi o modifiche per non aggravio di rischio o esecuzione della SCIA;**
 - l) in particolare dovranno essere predisposti:
 - disegni (piante, prospetti e sezioni), con in evidenza dei materiali che sono stati certificati per la resistenza al fuoco e per la reazione al fuoco.
 - dichiarazione di conformità dei lavori eseguiti, al parere preventivo rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
11. Il Direttore dei Lavori dovrà garantire la redazione di tutti gli elaborati ed atti tecnici necessari (relazioni, domande, atti economici, contabili e grafici) alla perfetta e completa realizzazione dell'opera ivi inclusi gli eventuali atti e i documenti tecnici in ordine alla materiale fruibilità dell'opera, al collaudo statico e a quello tecnico amministrativo (la contabilità redatta dovrà essere consegnata all'Amministrazione nei formati digitali aperti, editabili, di uso corrente);
12. Il Direttore dei lavori, tenuto conto che l'opera in esame ricade nel posizionamento per Contratti di sviluppo PNRR M4 – C1 – Investimento 3.3 "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica", Codice NACE F41.2 e F43, regime 2 d'investimento per il quale è sufficiente il mero rispetto del DNSH, do not significant harm - in linea con quanto previsto dalla Circolare della Ragioneria Generale dello Stato del 30 dicembre 2021, n. 32 recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)" - dovrà effettuare, in fase di esecuzione e a fine lavori, tutti i controlli e le verifiche connesse con i vincoli DNSH previsti dalla "Scheda 2 -

Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali”, all’interno della quale è classificata l’opera;

13. Il Direttore dei lavori eseguirà controlli regolari dell’operato dell’Appaltatore, valuterà e approverà le schede dei materiali, eseguirà audit specifici circa i Piani previsti e la documentazione tecnica predisposta dallo stesso per dimostrare la rispondenza ai vincoli DNSH e il rispetto delle prescrizioni contenute nei Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022, quali:
 - il Piano di gestione rifiuti, che dimostri la destinazione a centro di recupero di almeno il 70% in peso dei rifiuti di demolizione e di cantiere;
 - il Piano ambientale di cantierizzazione (PAC), se richiesto dagli organi di controllo preposti;
 - il Piano Previsionale di Approvvigionamento (Piano Materiali) sulla scorta del Computo Metrico Estimativo prima dell’inizio dei lavori, con l’indicazione dei prodotti commerciali che l’Appaltatore intende utilizzare in cantiere e le relative evidenze circa Disassemblabilità, Contenuto di Riciclato, Sostanze Pericolose e Fine Vita.
14. Il Direttore dei lavori dovrà approvare i Piani predisposti dall’Appaltatore al fine di dare avvio ai lavori e verificarne mensilmente i successivi aggiornamenti;
15. Il Direttore dei lavori dovrà redigere, quale condizione necessaria alla liquidazione dei SAL, una descrizione dettagliata sull’adempimento delle condizioni imposte dal rispetto del principio DNSH;
16. A conclusione del cantiere, il Direttore di lavori valuterà e approverà la rendicontazione complessiva dei criteri applicati, costituita da tutti i Piani aggiornati, i relativi audit interni, l’ultimo aggiornamento del piano Materiali, comprensivo di tutte le evidenze unitamente alle bolle di trasporto.
17. Il Direttore dei Lavori dovrà svolgere tutti gli adempimenti correlati all’iscrizione di eventuali riserve dell’impresa esecutrice e trattazione delle medesime riserve nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa vigente.
18. Il Direttore dei Lavori dovrà garantire i contatti con le Aziende erogatrici di acqua, gas energia elettrica ed altri servizi per la tempestiva risoluzione dei problemi tecnico-organizzativi relativi alla realizzazione degli allestimenti impiantistici e quelli con l’Azienda del trasporto pubblico locale e/o di occupazione di suolo pubblico. Si intendono compresi nel presente punto, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, lo svolgimento di tutti gli incontri, riunioni, contatti, la produzione, verifica e consegna di elaborati, relazioni e tutto quanto necessario e/o richiesto dagli Enti erogatori, compresa la compilazione dei moduli di domanda, ecc., per aprire e portare a compimento con successo le pratiche relative.
19. Il Direttore dei Lavori si impegna a redigere gli atti di contabilità dei lavori, quali i libretti delle misure, il registro di contabilità, gli stati di avanzamento, ecc..., secondo le forme che consentano la ripartizione dei lavori in coerenza con le fonti di finanziamento assegnate per l’esecuzione dell’opera (MIUR, POR FESR, PNRR, ecc...).
20. Il Direttore dei Lavori dovrà fornire assistenza ai collaudi, senza alcuna richiesta aggiuntiva di compenso, nonché fornire ai collaudatori tutta la documentazione da loro richiesta riguardante i lavori eseguiti entro i termini di legge.
21. Il Direttore dei Lavori dovrà fornire, nel corso dei lavori, l’assistenza necessaria al Collaudatore tecnico amministrativo all’uopo nominato dall’Amministrazione.

8.2 – Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

Nella fase di realizzazione dell’opera l’Operatore Economico/coordinatore per l’esecuzione dei lavori dovrà svolgere compiti di verifica, coordinamento e controllo secondo le disposizioni del D.L.vo 81/2008. L’attività svolta deve essere formalizzata e documentata, sulla base di un metodo procedurale che garantisca riscontri oggettivi tempestivi da parte del Responsabile dei lavori, secondo quanto prescritto nell’art. 5 del D.L.vo 81/2008.

In particolare l’Operatore Economico:

1. verificherà, nella fase di realizzazione dell'opera, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti, contenute nel Piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
2. verificherà l'idoneità e la rispondenza dei Piani operativi di sicurezza, da considerare come piani complementari di dettaglio del Piano di sicurezza e coordinamento redatto dal Coordinatore per la progettazione, assicurandone con il proprio visto la coerenza con quest'ultimo, e adeguerà il Piano di sicurezza e coordinamento e il relativo fascicolo in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificherà che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi Piani operativi di sicurezza;
3. effettuerà visite al cantiere, la cui frequenza e durata sarà in relazione al tipo dei lavori in corso, al numero delle imprese e lavoratori autonomi presenti ed alle esigenze del cantiere, in modo da assicurare le condizioni di sicurezza che sono previste nel piano di sicurezza e di coordinamento.
4. verificherà, entro sette giorni dalla consegna dei lavori, la compatibilità dei piani suddetti con quelli eventualmente predisposti dall'istituto in cui si svolgono i lavori, redatti ai sensi del D.L.vo 81/2008; di detta verifica dovrà darne comunicazione scritta al Responsabile del procedimento entro quindici giorni dalla data di consegna dei lavori;
5. redigerà i verbali riguardanti la messa a disposizione del Piano di sicurezza e coordinamento e dei Piani operativi, nei confronti dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di ogni impresa e dei lavoratori autonomi. Redigerà e metterà a disposizione degli interessati i verbali riferiti alle azioni di coordinamento e controllo, trasmettendone copia entro tre giorni al Responsabile del procedimento;
6. terrà il registro nel quale dovranno essere annotate: le visite di cui al precedente punto c), le azioni di coordinamento e controllo intraprese, le disposizioni impartite, ecc. .;
7. verificherà che nel cantiere operino maestranze esclusivamente autorizzate dalla stazione appaltante annotandone la circostanza nel registro di cui precedente punto;
8. segnalerà tempestivamente e per iscritto al Responsabile del procedimento l'eventuale necessità di varianti ed integrazioni al Piano di sicurezza.

Art. 9 - CORRISPETTIVO

1. Il compenso per lo svolgimento dell'incarico sarà calcolato applicando il ribasso offerto dall'Operatore economico in sede di gara all'importo stimato da ribassare. Tale importo è stato determinato ai sensi del DM 17/06/2016 relativo alle parcelle dei servizi di ingegneria e architettura, sulla scorta dell'importo dei lavori individuato dal progetto definitivo-esecutivo e articolato secondo le seguenti classi/categorie:

CATEGORIE D'OPERA	CODICE	COSTO
- Edilizia	E.09	€ 1.373.134,69
- Strutture	S.06	€ 2.935.543,18
- Impianto elettrico	IA.03	€ 230.164,39
- Impianto meccanico	IA.02	€ 520.004,36
- Impianto idrico	IA.01	€ 286.653,38
Costo complessivo dell'opera: € 5.345.500,00		

2. L'importo del corrispettivo posto a base di gara, determinato come sopra, ammonta a € 274.914,59 (oneri fiscali e contributivi esclusi) ed è comprensivo dei rimborsi spese e di ogni altro onere necessario allo svolgimento delle prestazioni;

Art. 10 – LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI

1. Il compenso relativo alla direzione lavori, misura, contabilità e liquidazione e quant'altro previsto nel disciplinare, verrà corrisposto per il 75% durante il corso dei lavori in misura proporzionale agli stati di avanzamento dei medesimi, con un massimo di due acconti, mentre il saldo verrà corrisposto dopo l'approvazione del collaudo e comunque dopo la predisposizione di tutti gli atti necessari di competenza dell'operatore economico;
2. Ogni pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data di presentazione di regolare FatturaPa da parte dell'Operatore Economico e relativa accettazione dell'Amministrazione, fermo restando la sua ottemperanza agli obblighi citati nel presente atto, la verifica positiva della regolarità contributiva e l'inesistenza di inadempimenti nei confronti dell'Agenzia delle Entrate;
3. Il pagamento sarà effettuato mediante accredito sul conto corrente dedicato intestato all'Operatore Economico, con esclusione di responsabilità per l'Ente committente per indicazioni erronee o disguidi o inconvenienti ascrivibili all'istituto bancario in questione.

Art. 11 - COPERTURA ASSICURATIVA E CAUZIONE DEFINITIVA

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 445/2000 della polizza di responsabilità civile professionale prevista dall'art. 24, comma 4, del Codice.

In alternativa, l'aggiudicatario trasmette copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.lgs. 82/2005).

Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137.

La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.

La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.

Qualora l'aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'art. 1, comma 148 della L. 4 agosto 2017 n. 124.

La polizza, oltre ai rischi di cui all'art. 106, commi 9 e 10 del Codice, copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto definitivo e esecutivo, che possano determinare a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

A garanzia delle obbligazioni che saranno contenute nel contratto, il concorrente aggiudicatario dovrà costituire una Garanzia Definitiva, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione di cui all'art. 103.

È fatto salvo quanto previsto dall'art. 103, c. 11 del D.Lgs 50/2016.

Art. 12 – PENALITÀ E PROROGHE

1. In caso di mancata, ritardata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto la cui gravità non concreti il presupposto per la risoluzione contrattuale in base all'art. 16 e seguenti, del presente disciplinare d'incarico, l'Ente committente potrà applicare le seguenti penalità per ogni prestazione prevista in contratto: nell'ipotesi di ritardata esecuzione: uno per mille dell'onorario della prestazione oggetto di inadempimento, per ciascun giorno naturale e consecutivo di ritardo; nell'ipotesi di incompleta esecuzione: uno per mille dell'onorario della relativa prestazione prevista in contratto, che non risulti completamente adempiuta, per ciascun giorno naturale e consecutivo di ritardo fino alla completa esecuzione/adempimento o raggiungimento dell'importo previsto al successivo punto 2;
2. Le penali applicate ai sensi dei precedenti commi verranno trattenute sul saldo del compenso e non potranno comunque superare, complessivamente, il 10% del corrispettivo professionale.
3. Qualora ciò si verificasse l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto senza che la controparte possa pretendere alcun compenso o indennizzo di sorta, eccetto quanto riguarda la parte di attività svolta sino a quel momento al netto delle somme dovute all'Amministrazione.

4. L'Ente, su richiesta motivata del Operatore economico, potrà concedere proroghe ai tempi fissati nel medesimo atto.

Art. 13 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Il contratto può essere risolto, di diritto, per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, anche senza previa diffida, nel caso in cui il ritardo nello svolgimento delle prestazioni contenute nel presente atto, non giustificato e non autorizzato, superi 45 (quarantacinque) giorni.
2. In tale ipotesi, l'Ente committente si intenderà libero da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto e per le quali sia intervenuta formale approvazione con atto dirigenziale o delibera o comunque fatte salve dall'Ente committente medesimo.

Art. 14 – ULTERIORI IPOTESI DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE

1. L'Ente committente si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente atto, ai sensi dell'art. 1454 del codice civile, mediante idoneo provvedimento, qualora l'incaricato non abbia provveduto in esito a formale diffida e in ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle prestazioni nascenti dal contratto stesso.
2. In ogni ipotesi non sarà riconosciuto all'Operatore Economico nessun altro compenso o indennità di sorta, con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dall'Ente committente in conseguenza dell'inadempimento.

Art. 15 – RECESSO

1. L'Ente, con idoneo provvedimento, può recedere dal presente contratto in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse.
2. In tale caso l'Operatore Economico ha diritto ad ottenere il corrispettivo per l'attività svolta fino a quel momento per l'espletamento dell'incarico.
3. L'Operatore Economico può recedere dal contratto per gravi, sopravvenuti, imprevisi ed imprevedibili motivi che rendano impossibile proseguire la prestazione professionale di cui dovrà dare dimostrazione all'Amministrazione con comunicazione scritta da inoltrare entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi dell'evento.
4. In tal caso, l'Operatore Economico ha diritto al corrispettivo per l'attività svolta fino alla data di recesso.

Art. 16 – COLLABORAZIONI

1. L'Operatore Economico potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti nelle forme previste dalla legge, ferma ed impregiudicata la propria diretta responsabilità e garanzia nei riguardi dell'Ente per tutte le prestazioni fornite nei limiti e secondo quanto indicato in sede di offerta. Il compenso economico degli eventuali collaboratori rimane ad esclusivo carico dell'Operatore Economico. Ai sensi dell'art. 31, comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, l'affidatario non può avvalersi del subappalto, salvo i casi in esso previsti.
2. L'Ente sarà esonerato da ogni tipo di responsabilità, riconoscendo come unica controparte l'Operatore Economico incaricato, responsabile nei confronti dell'Ente committente.

Art. 17 – INCOMPATIBILITÀ

1. Per l'Operatore Economico, fino al termine dell'incarico, valgono tutte le cause di incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell'Ordine professionale di appartenenza.
2. Al riguardo l'Operatore Economico dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitti di interesse con l'Ente committente.
3. L'Operatore Economico si impegna comunque a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori.

Art. 18 – CONTROVERSIE

1. Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'Operatore Economico e l'Ente in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del presente atto, che non siano definibili in via amministrativa, saranno deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.
2. Il Foro competente è fin d'ora indicato in quello di Udine.

Art. 19 – RINVIO

Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile, a quelle di legge e ai relativi regolamenti vigenti, nazionale e regionale, laddove applicabili.

Art. 20 - CESSIONE DEL SERVIZIO E SUBAPPALTO

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità; il Operatore economico affidatario può avvalersi del subappalto secondo quanto previsto dall'art.31 c.8 del D.Lgs 50/2016.

Art. 21 - ONERI CONTRATTUALI

Il contratto sarà stipulato nella forma pubblica amministrativa. Saranno a carico del Operatore economico tutte le spese relative al presente atto (bolli, imposta di registro, ecc. .), come pure l'onere dovuto ai competenti ordini professionali per il visto di regolarità da apporre sulle parcelle, qualora il Operatore economico decidesse di avvalersene, peraltro non obbligatorio per la liquidazione del compenso professionale. Il contributo integrativo alla C.N.P.A.I.A.L.P. attualmente del 4% e l'imposta sul valore aggiunto I.V.A., se dovuta, rimangono a carico dell'Ente.

ART. 22 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Operatore economico affidatario del servizio assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia") e si impegna a inoltrare all'Ente la dichiarazione riportante gli estremi identificativi del relativo conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul medesimo conto corrente, ricordando che qualora questo sia di nuova accensione, la relativa comunicazione dovrà essere inviata entro sette giorni dall'accensione medesima.

Art. 23 - ESECUTIVITÀ DEL DOCUMENTO

Il presente Disciplinare è impegnativo per l'Operatore economico, mentre lo diventerà per l'Ente al momento dell'affidamento dell'incarico in oggetto.

Udine, lì marzo 2023

L'Operatore economico